

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N.4..6..0.. DEL ..1..3..6..11..2019

COMPOSTO DA N. PAGINE

Imposta di bollo assolta ai sensi
Dell'art.2, all.A Tariffa - parte 1°
del D.P.R. 26.10.72 n.642 e s.m.i.

Autorizzazione Agenzia delle
Entrate prot. 2504/2016

CONVENZIONE TRA ASST VALTELLINA E ALTO LARIO E ASST
MONZA PER L'ESECUZIONE DI PRESTAZIONI DI CARDIOLOGIA
INTERVENTISTICA A MEZZO TURNI DI PRONTA
DISPONIBILITA'.

TRA

ASST Valtellina e Alto Lario, con sede in Sondrio, via Stelvio, n. 25 (Codice
Fiscale e Partita IVA n. 00988090148), in atto rappresentato dal Direttore
Generale, nonchè Legale Rappresentante pro tempore, Dott. Tommaso
Saporito

E

ASST Monza, con sede in Monza (MB), Via Pergolesi n. 33 (C.F. e P.IVA
09314290967), in atto rappresentata dal Direttore Generale, nonchè Legale
Rappresentante pro tempore dott. Mario Nicola Francesco Alparone.

PREMESSO CHE

- l'art. 15, comma 1, della legge 07 agosto 1990, n. 241, autorizza le
pubbliche amministrazioni a "concludere tra loro accordi per disciplinare
lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";
- l'art. 15 quinquies, comma 2, lett. c), del Decreto Legislativo del
30.12.1992 n. 502 e ss.mm.ii., consente alle aziende sanitarie di stipulare
convenzioni con altre aziende del SSN o con altra struttura sanitaria non
accreditata per attività richiesta a pagamento;
- l'art. 8, del D.P.C.M. del 27.03.2000 disciplina l'attività aziendale a
pagamento e prevede la possibilità per le aziende di erogare attività
professionali richieste a pagamento da terzi e rese dai dirigenti medici

1

- fuori orario di servizio, purchè sia rispettato il principio di fungibilità e di rotazione di tutto il personale che eroga le prestazioni;
- l'art. 58 del CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria, quadriennio 1998-2001, disciplina l'attività di consulenza dei dirigenti medici e stabilisce che la stessa costituisce una particolare forma di attività aziendale a pagamento, rientrante tra le ipotesi di cui all'art. 55, lett. c), qualora sia richiesta a pagamento all'azienda e svolta fuori dall'orario di servizio, all'esterno delle strutture aziendali;
 - l'Accordo Stato/Regioni del 18.11.2010, ribadisce quanto stabilito dall'art. 2 del D.P.C.M. 27.03.2000 e dall'art. 15-quinquies, c.3, del D. Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii., ossia il principio di prevalenza dell'attività e dell'impegno orario istituzionale rispetto all'attività svolta fuori orario di servizio che non può superare quello contrattualmente dovuto;
 - l'attività in argomento sarà espletata in conformità alle regole e limitazioni disciplinate dall'art. 2, del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, coordinato con legge di conversione 8 novembre 2012, n.189;
 - presso l'ASST Monza è presente la S.C. Cardiologia Clinica P.O. Desio che possiede le competenze e professionalità necessarie a soddisfare tale richiesta;
 - con nota prot. n.47641 del 08.11.2018 (prot. n. ASSTMB-2018-37947 del 09.11.2018) ed e-mail del 04.12.2018 l'ASST Valtellina e Alto Lario ha chiesto la disponibilità all'ASST Monza all'espletamento di consulenze medico specialistiche di cardiologia interventistica, da parte di personale Dirigente Medico dipendente della stessa;

- le Parti in coerenza con i principi sopra richiamati, riconoscono il comune interesse allo svolgimento dell'attività oggetto della presente convenzione, al fine di razionalizzare le risorse e migliorare l'offerta al cittadino;

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto

L'ASST di Monza mette a disposizione dell'ASST Valtellina e Alto Lario il proprio personale della S.C. Cardiologia Clinica P.O. Desio per l'esecuzione di prestazioni medico specialistiche di cardiologia interventistica.

Art. 2 – Condizioni relative all'espletamento dell'attività

L'attività di cui al precedente articolo sarà espletata mediante n. 1 accesso mensile di turno di reperibilità durante il fine settimana, che dovrà essere concordato tra i Responsabili delle Strutture interessate, da svolgersi presso il laboratorio di Emodinamica della S.C. di Cardiologia UTIC del Presidio Ospedaliero di Sondrio.

L'attività sarà svolta fuori orario di servizio senza interferire con il normale assolvimento dei compiti istituzionali e funzionali dell'ASST Monza.

Art. 3 – Compensi

L'ASST Valtellina e Alto Lario, in ragione di quanto precisato all'Art. 2, necessità della copertura di n. 1 turno mensile con attività della reperibilità **dalle ore 18,00 di venerdì alle ore 8,00 del lunedì successivo per un totale di 62 ore per ogni turno e corrisponderà per tale servizio un compenso orario pari a € 20,00 ed un rimborso spese di € 200,00.**

In caso di chiamata presso la S.C. Cardiologia UTIC, verrà inoltre, riconosciuto un compenso pari ad **€ 500,00 per ciascuna procedura eseguita.**

Qualora, su espresso accordo tra i rispettivi responsabili, sorgesse la necessità di effettuare procedure interventistiche durante la settimana, le stesse saranno retribuite con un compenso pari ad € 40,00 orarie e € 500,00 per ciascuna procedura eseguita.

Art. 4 – Modalità e termini di pagamento

L'ASST Valtellina e Alto Lario provvederà alla liquidazione delle competenze dietro fatturazione dell'ASST Monza entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture.

In caso di ritardato pagamento dovranno essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del saggio legale.

Art. 5 – Coperture Assicurative

La copertura assicurativa contro il rischio di responsabilità civile è a carico dell'ASST Valtellina ed Alto Lario, nell'ambito della corrispondente polizza.

Art. 6 – Rischio radiologico

In riferimento alla nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. 15/VI/5335 del 20 marzo 2007, il personale radioesposto dell'ASST Monza che effettua prestazioni all'interno delle strutture dell'ASST della Valtellina e Alto Lario è a tutti gli effetti un lavoratore subordinato ex art. 60 del D.Lgs. n. 230/95 e pertanto le disposizioni in carico al datore di lavoro, esperto qualificato e medico autorizzato previste dal D.Lgs. n.230/1995 e ss.mm.ii. per la sorveglianza di radioprotezione (in particolare classificazione di radioprotezione ed esecuzione delle visite mediche preventive e periodiche) sono in capo all'ASST Monza.

L'ASST Valtellina e Alto Lario assicura al personale dell'ASST Monza la tutela per il rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti presso le proprie

strutture in conformità alle norme del capo VII del D.Lgs. n. 230/95 e ss.mm.ii., garantendo la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (camici, guanti, collari ed occhiali anti-X), di mezzi per la dosimetria personale globale e parziale e comunicando con periodicità mensile le risultanze dosimetriche alla struttura di appartenenza del lavoratore ai sensi dell'Art. 66 del D.Lgs. n. 230/95 e ss.mm.ii..

Art. 7 – Durata della convenzione

La presente convenzione ha validità **dalla data di sottoscrizione** e resterà in vigore fino al **31.12.2019**.

Gli eventuali rapporti pregressi intercorsi fra le parti saranno regolati alle medesime condizioni della presente convenzione.

Ciascuna della Parti potrà recedere dalla convenzione con motivato preavviso di almeno 30 giorni, dandone comunicazione scritta a mezzo raccomandata A.R. oppure via posta certificata (PEC).

Art. 8 – Eventuali variazioni e risoluzione

Eventuali richieste di variazione della presente convenzione dovranno essere indirizzate, in forma scritta, all'indirizzo della sede legale dell'ASST Monza o all'indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pec.asst-monza.it. Eventuali modifiche alla presente convenzione dovranno essere concordate tra le parti e formalizzata per iscritto. Le stesse avranno vigore dal giorno successivo alla data di sottoscrizione dell'atto di approvazione delle modifiche stesse o da altra data eventualmente concordata. Non è previsto il tacito rinnovo.

La presente convenzione si intenderà comunque immediatamente ed automaticamente risolta qualora sopravvengano disposizioni di legge statali o

regionali ovvero disposizioni regolamentari da parte di organi istituzionali con essa incompatibili. Nessuna delle Parti potrà pretendere indennità in qualsiasi natura in caso di risoluzione del presente accordo.

Art. 9 – Trattamento dati

Per quanto attiene al trattamento di dati personali dei pazienti che si svilupperà in funzione delle obbligazioni derivanti dalla presente convenzione, l'ASST Monza assume il ruolo di Responsabile esterno nominato dall'Istituto quest'ultimo in qualità di Titolare del trattamento. L'atto di nomina del Responsabile esterno, prodotto ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento 679/2016/UE, è costituito dall'Allegato alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale.

Art. 10 – Codice Etico e di comportamento

Le Parti dichiarano di accettare il contenuto del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza ex Legge n. 190/2012 dell'ASST Monza ed il contenuto dei rispettivi Codici Etici e di comportamento di cui hanno preso visione sui rispettivi siti aziendali (www.asst-val.it e www.asst-monza.it) e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse alla convenzione in oggetto, comportamenti conformi alle previsioni in essi contenute. La violazione dei citati Codici da parte dei contraenti, comporterà la risoluzione del rapporto contrattuale in essere, nonché il diritto degli stessi di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della propria immagine ed onorabilità.

Art. 11 – Oneri

La presente convenzione:

- è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, c.1, lett. d) e c.2 del D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*, come modificato dal D. Lgs. n. 97 del 25.05.2016;
- è esente da I.V.A., ai sensi dell'art. 10, 1° comma, punto n. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni e integrazioni;
- è soggetta ad imposta di bollo a carico dell'ASST Valtellina e Alto Lario, ai sensi dell'art. 2, all. A Tariffa - parte 1°, del D.P.R. 26.10.72 n. 642 e successive modificazioni ed integrazioni;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, 2° comma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Art. 12 – Foro Competente

Le Parti accettano di definire amichevolmente eventuali controversie che insorgano. Nel caso in cui ciò non sia possibile, le Parti espressamente concordano di eleggere quale Foro esclusivo e non concorrente con quelli ordinari previsti dalla legge, il Foro di Monza, e di escludere, pertanto, l'eventuale accesso al foro normativamente disciplinato dal c.p.c..

Art. 13 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto si farà riferimento alla vigente normativa.

Le Parti, infine, si danno reciprocamente atto e confermano che la presente scrittura è stata liberamente e direttamente negoziata dalle Parti stesse e che le singole pattuizioni sono state da loro attentamente esaminate e che non si

rende pertanto applicabile il disposto di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.

Letto, confermato e sottoscritto.

| | |
|---------------------------------|------------------------------|
| ASST Monza | ASST Valtellina e Alto Lario |
| Il Direttore Generale | Il Direttore Generale |
| Mario Nicola Francesco Alparone | Tommaso Saporito |

Per approvazione espressa delle clausole di cui agli artt. 9, 10 e 13.

| | |
|---------------------------------|------------------------------|
| ASST Monza | ASST Valtellina e Alto Lario |
| Il Direttore Generale | Il Direttore Generale |
| Mario Nicola Francesco Alparone | Tommaso Saporito |

Il testo è sottoscritto dalle Parti con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della Legge n. 241/1990, introdotto dall'art. 6 del D.L. n. 179/2012 convertito in Legge n. 221/2012.

ALLEGATO

ATTO DI NOMINA

Oggetto: Nomina Responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento 679/2016/UE

TRA

ASST Valtellina e Alto Lario, con sede in Sondrio, via Stelvio, n. 25 (Codice Fiscale e Partita IVA n. 00988090148), (di seguito denominata Titolare),

E

ASST Monza, con sede in Monza (MB), Via Pergolesi n. 33, C.F. e P.IVA 09314290967 (di seguito denominata Responsabile),

di seguito denominate congiuntamente Parti.

In virtù della convenzione stipulata dalle Parti, di cui il presente atto costituisce parte integrante e sostanziale, avente per oggetto "attività specialistica di Cardiologia interventistica", che comporta il trattamento di dati personali, il Titolare provvede ad individuare:

ASST Monza in qualità di Responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento 679/2016/UE (d'ora in avanti denominato semplicemente "Regolamento").

Il presente documento rappresenta l'atto giuridico di formalizzazione delle responsabilità come previsto dal paragrafo 3 del citato articolo 28.

Garanzie generali di sicurezza prestate dal Responsabile (Art. 28.1)

Il Responsabile del trattamento (d'ora in avanti "Responsabile") garantisce l'attuazione di misure tecniche ed organizzative tali da soddisfare, nella loro totalità, i requisiti posti dal Regolamento.

Autorizzazione nomina Sub-Responsabili (Art. 28.2 – 28.4)

Ai sensi dell'art.28.2 del Regolamento con la presente si fornisce espressa autorizzazione scritta generale alla individuazione da parte del Responsabile di altri soggetti che svolgono, per conto del Responsabile medesimo, il ruolo di "Sub-Responsabili".

Si precisa come è obbligo del Responsabile del trattamento individuare e nominare in forma scritta i propri Sub-Responsabili.

Prescrizioni poste a carico del Responsabile (art. 28.3)

Per lo svolgimento delle attività di trattamento dati personali conseguenti al servizio affidato al Responsabile, lo stesso dovrà:

- a) comunicare preventivamente l'eventuale trasmissione dei dati personali verso paese terzo (non appartenente alla Unione Europea);
- b) autorizzare espressamente al trattamento dei dati personali i propri dipendenti/collaboratori/soci/volontari attraverso modalità che garantiscano che tali soggetti siano obbligati al rispetto della riservatezza nei confronti dei dati che si troveranno a trattare in funzione del proprio incarico/ruolo;

4

- c) garantire di aver effettuato una analisi dei rischi sui trattamenti oggetto della responsabilità e se necessario una Valutazione di impatto ai sensi dell'art. 35 del Regolamento; i documenti comprovanti l'analisi del rischio e l'eventuale valutazione di impatto dovranno essere messi a disposizione del Titolare del trattamento su richiesta di quest'ultimo;
- d) garantire il necessario apporto al Titolare del trattamento qualora nei confronti di questo vengano esercitati i diritti che il Regolamento (al capo III) riconosce agli interessati i quali impattino sui dati personali oggetto della presente nomina;
- e) garantire la comunicazione al Titolare (ai sensi dell'art. 33.2 del Regolamento) di tutti gli eventi di violazione dei dati personali al fine di consentire al Titolare stesso il rispetto delle attività di notifica all'Autorità di controllo stabilite dall'articolo 33 del regolamento;
- f) cancellare e/o restituire al Titolare tutti i dati personali una volta cessata l'erogazione dei servizi relativi al trattamento, cancellando anche le copie esistenti sui propri database, salvo che il diritto dell'Unione o degli stati membri preveda la conservazione dei dati; qualora al termine del servizio il Titolare non richieda espressamente la restituzione dei dati questi si intenderanno soggetti ad obbligo di cancellazione;
- g) comunicare al Titolare del trattamento l'adesione ad eventuali codici di condotta di cui all'articolo 40 o ad un meccanismo di certificazione di cui all'articolo 42 del Regolamento;
- h) attenersi ai criteri di durata del trattamento comunicati dal Titolare.

Responsabilità

Chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del Regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal Titolare o dal Responsabile. Il Responsabile risponde per il danno causato dal trattamento se non ha adempiuto gli obblighi posti dal Regolamento specificatamente diretti ai Responsabili o ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni impartite dal Titolare nel presente atto.

Durata e risoluzione

Le prescrizioni di cui al presente atto hanno decorrenza dalla data di sottoscrizione e scadenza congrua a quella indicata nella rispettiva convenzione, di cui il presente atto costituisce parte integrante e sostanziale.

Il presente atto rimarrà in vigore fino a quando continueranno a svilupparsi le obbligazioni contrattuali della citata convenzione di cui l'atto stesso disciplina gli aspetti inerenti alla tutela dei dati personali.

Data

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

ASST Valtellina e Alto Lario

Il Direttore Generale

Tommaso Saporito

IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

ASST Monza

IL DIRETTORE GENERALE

Mario Nicola Francesco Alparone